

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0006294/2014 del 15/04/2014

Roma

All' Unione dei Comuni Nordovest  
Ufficio Personale  
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 4019 del 13 marzo 2014  
Risposta a nota prot. 3364 del 12 marzo 2014

Oggetto: Turnazione e programmazione oraria

Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) l'ente ben potrebbe introdurre, ove funzionale alle proprie esigenze organizzative, anche un turno notturno, in presenza delle necessarie risorse umane e finanziarie. Date le caratteristiche e la finalizzazione dell'istituto, tuttavia, si ritiene che l'eventuale turno notturno non possa essere meramente occasionale nel senso, ad esempio, della limitazione dello stesso a soli alcuni giorni della settimana o del mese. In sostanza, esso dovrebbe articolarsi in modo analogo a quanto previsto per il turno antimeridiano e per quello pomeridiano nell'ambito della settimana e del mese (in modo da realizzare l'effettiva rotazione ciclica dei lavoratori sul medesimo posto di lavoro in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite e cioè antimeridiane, pomeridiane e notturne: un lavoratore, ad esempio, rende la prestazione dalle 7.30 alle 13,30, un altro dalle 13,30 alle 19,30 ed infine un altro ancora dalle 19,30 all'1,30 ). Il turno notturno potrebbe essere introdotto anche per un periodo limitato di tempo nell'anno (ad esempio, per tre mesi), ma, comunque, non inferiore al mese, dato che questo è l'arco temporale di riferimento previsto dalla disciplina contrattuale (art.22, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) per la verifica dell'equilibrata distribuzione ed avvicendata dei turni antimeridiani, pomeridiani e notturni;
- b) non si ritiene possibile il contestuale utilizzo, per il medesimo personale e nel medesimo arco temporale di riferimento, di un'organizzazione del lavoro per turni e di un regime di orario di lavoro plurisettimanale o multiperiodale. Si tratta, infatti, di istituti che hanno caratteristiche e finalità diverse. Il turno è volto, infatti, a garantire la continuità dell'erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore). Il secondo, invece, si traduce nella possibilità dell'ente di ridurre le "ordinarie" prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con minor carico di impegni e di aumentare le "ordinarie" prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con più intensità di impegni e/o di scadenze. Dato che il turno, come detto, richiede la costante erogazione nel tempo della prestazione per garantire la continuità del servizio, il ricorso contestuale all'orario plurisettimanale o multiperiodale finirebbe per incidere inevitabilmente in negativamente sul turno stesso. Infatti, per effetto, delle caratteristiche dell'orario plurisettimanale o multiperiodale, in una o più settimane, il lavoratore dovrebbe, a fronte di una maggiore prestazione resa in precedenza, lavorare per

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

un numero inferiore di ore, con conseguente impossibilità di garantire quell'orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore della struttura.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Rosario Soloperto

